

per l'assicurazione complementare di invalidità assoluta e permanente.

Tali criteri, comportando fra l'altro, specie per quanto riguarda le assicurazioni collettive, l'integrazione delle varie forme con detta garanzia complementare, allo scopo di renderle più perfette e maggiormente rispondenti alle esigenze del mercato assicurativo, hanno resa necessaria la revisione degli schemi di assicurazione collettiva ed in particolar modo le tariffe sopraindicate che maggiormente incontrano il guardimento dei gruppi di assicurati.

La precipua caratteristica dell'assicurazione complementare suddetta sta nella garanzia di una rendita vitalizia d'invalidità tanto più elevata quanto più prossima alla scadenza della polizza e l'istante in cui si manifesta il sinistro: il criterio della crescita della rendita è suggerito dalle ragioni di cautela già espresse nella sopraindicata relazione del 27 aprile 1932. I.

Le nuove tariffe, la cui descrizione ed i criteri di premio risultano dagli allegati, rispondono quasi fedelmente le principi.